



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 100 **Stagione Sportiva 2009/2010**

Si pubblica, in allegato, il testo integrale della comunicazione pervenuta dalla F.I.G.C. in data 26 Gennaio 2010, prot. 1298.1/ADS/Segr., inerente l'applicazione del nuovo Regolamento F.I.F.A. in materia di primo tesseramento e di trasferimento dall'estero di calciatori minori stranieri, integrata dalle accluse disposizioni di cui all'art. 19/2, lett. b), del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Favocchio

Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - www.lnd.it



CARIGESTION

MILANO

molten
federal game

Italgreen

Quattro
Green

LIMONTA

Cuzzini

DOLOMITA

italgest

BRERA

Enel



Roma, 26 gennaio 2010

Prot. n. 1298.1/ADS/Segr.

Spett.le
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ROMA

Oggetto: Normativa FIFA sulla protezione dei minori.

Si fa seguito alla lettera dell'8.10.2009, prot. 10258.13/GG/VB e alla successiva corrispondenza intercorsa in relazione all'applicazione del nuovo Regolamento FIFA in materia di primo tesseramento e di trasferimento dall'estero di calciatori minori stranieri, per comunicare che la F.I.G.C. è stata autorizzata dalla stessa FIFA all'esame diretto delle richieste di tesseramento dei suddetti calciatori. Ciò in deroga alla procedura prevista dall'art. 19 e dall'allegato 2 del citato Regolamento FIFA.

Tale richieste saranno esaminate da apposita Commissione all'uopo costituita, perché si assicuri il rispetto dei principi e della normativa FIFA in materia di protezione dei minori.

Al fine della necessaria autorizzazione al tesseramento, le istanze dovranno essere inviate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in Roma, via Gregorio Allegri 14, per il tramite dei Comitati e delle Divisioni competenti.

La richiesta dovrà essere necessariamente completa della documentazione, da inviare in originale o copia autentica, secondo quanto prescritto nel prospetto allegato alla presente.

Le istanze incomplete non potranno essere esaminate e conseguentemente il tesseramento non potrà essere emesso.

Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione da parte della F.I.G.C..

Si richiama l'attenzione della L.N.D. sull'opportunità di sensibilizzare i Comitati e le Divisioni, affinché le richieste di tesseramento di minori stranieri pervengano all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. complete della documentazione prevista, in originale o copia autentica, al fine di velocizzare la sottoposizione dell'istanza alla competente Commissione federale.

Gli Uffici della F.I.G.C. saranno a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, in considerazione della fase di prima applicazione delle nuove norme.

Cordiali saluti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 fax +39 06 84912239
P.IVA 01357871001 - C.P. 2450
figc.it

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

	FIFA – Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2a	FIFA – Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2b	FIFA – Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2c
	<i>Tesseramento di calciatori minori in Italia al seguito dei genitori</i>		<i>Tesseramento calciatori minori frontaliere</i>
Documentazione per tesseramento calciatori minori dilettanti	Primo Tesseramento	Provenienti da Federazione Estera	Primo Tesseramento
Richiesta di tesseramento alla FIGC debitamente sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale	✓	✓	✓
Dichiarazione del calciatore e dei genitori attestante la sussistenza o meno di pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (in caso di tesseramento all'estero dovrà essere specificato il nome del club e la Federazione di appartenenza)	✓	✓	✓
Certificato di iscrizione scolastica	✓	✓	
Documentazione relativa all'allocazione del minore che comprovì quanto previsto dall'art. 19/2 lett. b (iii)			
Dichiarazione del legale rappresentante della Società che garantisce una adeguata formazione calcistica al minore art. 19/2 lett. b (i)		✓	✓
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓	
Autorizzazione dei genitori		✓	
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓

	FIFA - Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2a		FIFA - Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2b		FIFA - Regolamento per lo Status e Trasferimento dei calciatori Art. 19/2c	
	<i>Tesseramento di calciatori minori in Italia al seguito dei genitori</i>		<i>Trasferimento all'interno del territorio U.E. e dell'Area Economica Europea (AEE) di calciatori tra 16 e 18 anni</i>		<i>Tesseramento calciatori minori frontaliere</i>	
Documentazione per tesseramento calciatori minori dilettanti	Primo Tesseramento	Provenienti da Federazione Estera	Primo Tesseramento	Provenienti da Federazione Estera	Primo Tesseramento	Provenienti da Federazione Estera
Documento identificativo del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento identificativo dei genitori	✓	✓	✓	✓		
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓				
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori	✓	✓				
Documentazione attestante la distanza tra la sede della Società e il confine nonché la distanza tra la residenza del calciatore e il confine. Tale distanza non potrà superare i 50 Km.					✓	✓

19 Tutela dei minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età.

2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:

a) I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.

b) Il trasferimento avviene all'interno del territorio della UE o dell'Area Economica Europea (AEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:

i) fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica secondo i più elevati standard nazionali;

ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica;

iii) adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.);

iv) all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi;

c) Il calciatore vive in una località ubicata ad una istanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società dovrà essere di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.

4. Ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all'approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La richiesta di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento e/o primo tesseramento da parte di una Federazione è soggetta alla previa approvazione della sotto-commissione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. L'irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, ma anche della Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l'approvazione della sotto-commissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.